

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Serena Imbriani, componente ed estensore,
avv. Priscilla Bortolin, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Lorenzo Visentini, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.04.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B) e con il collegamento da remoto dell'avv. Serena Imbriani, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

Deferimento TFT-SD 5/2021-2022 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Gianluca SANCASSANI e ASD LIVENTINA SAN ODORICO

Il deferimento. Con atto del 1 aprile 2022, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Gianluca SANCASSANI e la società ASD Liventina San Odorico, a titolo di responsabilità oggettiva, per le seguenti condotte:

1- il Sig. SANCASSANI Gianluca, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Liventina san Odorico per la violazione di cui agli artt. all'art. 4 comma 1 e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva *"per avere lo stesso, nel corso della gara Liventina San Odorico – Prata Calcio FG ASD del 7.11.2021 disputata a Sacile (PN) e valevole per il girone A del Campionato Regionale di 2^a Categoria, profferito all'indirizzo del calciatore sig. OUSMANE Ba, tesserato per la società Prata Calcio FG ASD, la seguente espressione discriminatoria per motivi di razza, colore ed origine etnica: "Negro di merda";*

2 - la società ASD Liventina San Odorico a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Sancassani.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 6 aprile 2022 veniva fissata l'udienza del 27.04.2022.

Il dibattimento.

All'udienza del 27.04.2022 dinanzi al TFT – SD compariva la Procura Federale con il proprio rappresentante dott. Luca Ricatto, nonché personalmente il sig. Gianluca SANCASSANI ed in rappresentanza della ASD Liventina San Odorico il presidente, sig. Ennio Zanchetta ed il consigliere sig. Antonio Sartori di Borgoriccio.

Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità degli incolpati, formulava le seguenti richieste:

- quanto al sig. SANCASSANI Gianluca, giornate 10 (dieci) di squalifica;
- quanto alla ASD Liventina San Odorico, euro 800,00 (ottocento) di ammenda.

Sentito dal Tribunale, il sig. SANCASSANI riferiva che la reazione verbale rivolta al sig. Ousmane durante la partita era seguita ad un evento falloso provocato da quest'ultimo a palla lontana (non fallo di gioco) e che l'arbitro aveva fermato il gioco a causa di quel fallo. Dichiarava che le parole che in quell'occasione aveva proferito non corrispondono a quelle riportate nel deferimento e che comunque, nell'immediatezza del fatto, entrambi i giocatori si erano reciprocamente scusati, Sancassani per la frase rivolta all'avversario e Ousmane per il fallo che aveva commesso per primo.

A ulteriore difesa, a sua volta, il presidente Zanchetta evidenziava come la sostituzione del calciatore Ba Ousmane – avvenuta nel secondo tempo della gara – ben potesse essersi

determinata da una scelta di carattere tecnico, in quanto il calciatore "offeso" era stato precedentemente già ammonito e, dunque, vi era ragione di sostituirlo.

Le parti insistevano quindi per la richiesta di proscioglimento.

La motivazione. Il deferimento non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo il tema della discriminazione riveste particolare importanza in virtù dello sviluppo del fenomeno inclusivo nell'attuale contesto sociale. In particolare, nell'intento di dare applicazione anche in tal senso ai valori propri dell'attività sportiva, il legislatore di settore si è occupato del contrasto agli eventi discriminatori sia in un'ottica preventiva che per la repressione di tutte quelle condotte censurabili all'interno delle competizioni.

A dettare le regole di principio, *in primis* è il CONI che nel proprio Statuto condanna "[...] *l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e [...] le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport*" (art. 2 comma 5). Sulla stessa linea, lo Statuto FIGC, nel promuovere "*l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza*" (art. 2 comma 5) pone le basi per l'attuazione dei canoni volti all'eliminazione delle condotte esclusive.

All'interno dei precetti di carattere programmatico emanati dagli enti sportivi trova, quindi, la sua *ratio* la disposizione di cui all'art. 28 CGS che, appunto, al suo comma 1, delimita e specifica le fattispecie dell'illecito di natura discriminatoria definendo come tali "*ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori*". Il legislatore ha inteso, dunque, sanzionare tutte le ipotesi a sfondo discriminatorio di offesa, intesa in senso assoluto come danno alla dignità personale, di denigrazione, come lesione alla reputazione e di insulto, riconducibile alle modalità con le quali le espressioni ingiuriose vengono profferite.

La giurisprudenza sportiva, in materia, ha ritenuto che "*...dall'esame della disciplina trasfusa nell'art. 28 si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l'oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell'espressione discriminatoria*" (TFN-SD 149 2020/2021).

Sulla base di tali premesse, analizzando l'illecito addebitato nella fattispecie in esame, questo Collegio non ritiene sia stata raggiunta la sufficienza probatoria in relazione allo specifico fatto contestato.

Va rilevato, in particolare, che dalle risultanze delle indagini condotte dalla Procura Federale è emerso che l'espressione attribuita all'odierno deferito non sia stata sentita da alcun soggetto presente all'interno dell'impianto sportivo, né tantomeno dal direttore di gara che, difatti, nulla ha riportato sul punto sul referto arbitrale.

Il fatto che né l'arbitro né i propri ausiliari abbiano dato attenzione allo scontro tra i due giocatori, anzi, farebbe presupporre che nell'immediatezza dell'evento quanto avvenuto risultasse una normale dinamica di gioco, tra l'altro terminata con le vicendevoli scuse e dunque non particolarmente rilevante ai fini disciplinari.

Dalle testimonianze raccolte in sede di audizione, peraltro, risulta chiaramente come quei soggetti che hanno avuto conoscenza del fatto contestato lo hanno potuto riportare solo *de relato*, ma non in modo diretto, in quanto frutto del racconto del calciatore offeso.

Ai fini della prova non può ritenersi bastevole, infatti, il racconto e la descrizione dello stato d'animo successivo all'evento, in quanto comunque l'intensità e le modalità dello sfogo attengono all'espressione soggettiva di sentimenti afferenti la sfera personale di un individuo, non sufficiente a dimostrare il reale accadimento del fatto specifico.

Sulla base dei medesimi principi, di conseguenza, nemmeno vale a conforto dell'accusa di comportamento discriminatorio il fatto che il giocatore offeso sia stato successivamente sostituito, per quanto affermato dall'allenatore del Prata Calcio FG, in quanto *"nervoso e demoralizzato"*.

A tale proposito è necessario precisare che l'evento falloso avveniva verso la fine del primo tempo e che dopo l'intervallo il giocatore Ba Ousmane riprendeva regolarmente la partita in campo; solo al 23' del secondo tempo lo stesso veniva sostituito.

Appare verosimile che il clima della competizione fosse piuttosto teso, in particolare per la compagine del Prata Calcio FG, in svantaggio, con due giocatori ammoniti per fallo imprudente (tra i quali non il calciatore Ba Ousmane, contrariamente a quanto affermato in udienza dai dirigenti della squadra avversaria) ed un espulso per espressione blasfema. Nel difficile contesto descritto quindi, la sostituzione del giocatore, avvenuta all'incirca 40 minuti dopo l'offesa ricevuta, parrebbe piuttosto un normale avvicendamento tecnico.

Sulla base degli elementi di fatto analizzati va quindi valutato il raggiungimento del grado probatorio rilevante ai fini disciplinari.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale della giustizia sportiva all'interno dei procedimenti disciplinari ritiene che lo *standard* probatorio sufficiente per appurare la sussistenza di un illecito disciplinare debba attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

In proposito, il Collegio di Garanzia ha affermato che *"[...] A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicchè deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito. Il comportamento illecito, dunque, "per avere valenza sul piano regolamentare e produrre effetti sul piano disciplinare, deve aver superato sia la fase dell'ideazione che quella così detta preparatoria ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato."* (v. SSUU 19 dicembre 2017 n. 93; SS.UU. 10 febbraio 2016, n. 6).

Nel caso in questione, alla luce di tutti gli elementi probatori sottoposti al vaglio di questo Collegio, consistenti nelle testimonianze raccolte in fase di indagini, non è da ritenersi raggiunto il livello minimo di valenza probatoria atto a confortare la realizzazione dell'illecito disciplinare contestato.

Va ricordato, infatti, che il deferimento attiene alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva con preciso riferimento alla condotta discriminatoria posta in essere mediante l'espressione *"negro di merda"*, non confermata da alcuno se non dalla persona offesa.

Va inoltre tenuto in considerazione che il soggetto deferito in sede di audizione ha confermato di aver pronunciato le diverse parole *"te si un bastardo (tu sei un bastardo)"* che, seppure non confermate da ulteriori soggetti ma comunque in via generale censurabili, non corrispondono a quanto affermato dall'avversario.

Nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto di addebitare un illecito per la diversa espressione utilizzata, laddove provata, di conseguenza, sarebbe venuto meno il carattere discriminatorio, configurando quella che viene dal legislatore intesa come una fattispecie di "insulto", pertanto anch'essa punibile.

Tuttavia, come è dato evincere dalla lettera dell'atto di deferimento, la Procura Federale non ha invece inteso perseguire il giocatore della società Liventina per eventuali ulteriori condotte illecite al di fuori di quella discriminatoria.

Ciò posto, questo Tribunale, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha già in precedenza avuto modo di precisare che *"[...] l'obbligo di contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile"* e ciò al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato (v. sul punto anche TFT FVG N. 1- 2020/2021; CFA n. 45 – 2019/2020; CFA n. 55 – 2019/2020).

Nondimeno, nel rispetto del principio processuale in virtù del quale non è concesso al giudice estendere l'oggetto del giudizio al di fuori della domanda specificamente posta, parimenti nel processo sportivo il pronunciamento dell'organo giudicante deve circoscriversi all'interno dei confini della specifica contestazione disciplinare contenuta nell'atto di deferimento, in esatta applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., applicabile anche ai processi sportivi (cfr. Corte Sportiva d'Appello, III sez., 22.12.2016, n. C.U. n. 065/CSA del 18.1.2017).

Per tale motivo dunque, nel giudicare, questo Tribunale deve fare riferimento alla sola condotta discriminatoria e non a quella offensiva, quest'ultima non essendo stata specifico oggetto di contestazione.

Ciononostante, in entrambe le fattispecie, comunque, il grado probatorio raggiunto afferisce alla sfera della "possibilità" e non a quella della "probabilità" necessaria, pertanto non è da ritenersi sufficiente ai fini di un pronunciamento di condanna né nei confronti del giocatore né nei confronti della società deferita per responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. Gianluca SANCASSANI, ritenuto non provato l'addebito oggetto di deferimento, lo proscioglie dallo stesso;
- quanto alla Società ASD LIVENTINA SAN ODORICO, ritenuto non provato l'addebito oggetto di deferimento e contestato al proprio tesserato, la proscioglie dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 6 comma 2 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio la presente decisione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.